

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4120 del 25/10/2016
Oggetto	CAMBIO TITOLARITA' E RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, DAL FIUME TARO, AD USO IDROELETTRICO, NEL COMUNE DI COMPIANO (PR), LOCALITA' ISOLA ALLA SOCIETA' IDROELETTRICA ISOLA ENERGIA S.R.L. - PRAT. PR11A0037
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4238 del 25/10/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Oggetto:

CAMBIO TITOLARITA' E RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, DAL FIUME TARO, AD USO IDROELETTRICO, NEL COMUNE DI COMPIANO (PR), LOCALITA' ISOLA ALLA SOCIETA' IDROELETTRICA ISOLA ENERGIA S.R.L. - PRAT. PR11A0037

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 9278 del del 12/07/2012, è stata rilasciata a BEROSI GIORGIO C.F. BRSGRG41S19A731J la concessione a derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Taro, in Comune di Compiano (PR) località Isola per produrre, con una portata massima di 2,71 m³/s (2.710 l/s), la potenza nominale media di 50,38 KW con scadenza al 31/12/2015;
- il sig. Berosi Giorgio, nato a Bedonia (PR) il 19 novembre 1941 e residente in Compiano (PR), Isola n° 3 ha dichiarato, con autocertificazione del 3 novembre 2015 depositata agli atti, che è sua volontà affinché la concessione assentita con determinazione n. 9278 del 12/07/2012 sia rinnovata a favore della società Isola Energia S.R.L. ,P. IVA 02712700349;
- il sig. Stefanini Paolo, legale rappresentante della ditta ISOLA ENERGIA S.R.L., P. IVA/C.F. 02712700349, ha presentato istanza di rinnovo della concessione in data 02/11/2015 e acquisita agli atti con prot. PG.2015.0821785 del 11/11/2015 con richiesta di cambio titolarità da BEROSI GIORGIO a ISOLA ENERGIA srl;
- il sig. Stefanini Paolo, legale rappresentante della ditta ISOLA ENERGIA S.R.L., P. IVA/C.F. 02712700349, ha chiesto con domanda del 04/11/2015 presente agli atti che, in fase di rinnovo, venga corretto il dato della potenza nominale di concessione, richiesta annullata dallo stesso sig. Stefanini in data 18/10/2016 e acquisita agli atti con prot. PGDG.2016.7285 del 19/10/2016

Dato atto che:

- il corpo idrico su cui insiste il prelievo è stato identificato nel fiume Taro (0115000000002ER) e le pressioni esistenti sullo stesso sono state individuate e valutate sulla base di quanto disposto nei Piani di Gestione Distrettuali;
- l'utente ha adempiuto a tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel disciplinare di concessione ;
- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - o salto lordo 3,2 m;
 - o portata massima pari a 2,71 m³/s (2.710 l/s)
 - o portata media pari a 1,605 m³/s (1605 l/s);
 - o potenza nominale di concessione 50,38 kW;
 - o le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Compiano (PR), località Isola rispettivamente su terreno censito al NCT del suddetto comune al **foglio 37, mappali 158 e 159** alle seguenti coordinate ED50 – UTM 32:
PRESA: X= 552.014; Y= 4.927.073, RESTITUZIONE: X= 552.336 ; Y= 4.927.206
- il prelievo della risorsa idrica viene esercitato dal fiume Taro mediante opera fissa
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);

Considerato che:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n.9278 del del 12/07/2012, nella misura di **1,903 m³/s (1.903 l/s)**;
- **Ritenuto** pertanto di confermare il DMV nella misura di **1,903 m³/s (1.903 l/s)**, sia nel periodo estivo che nel periodo invernale in quanto più alto dei valori di riferimento di cui alla DGR n. 2067/2015;

Dato atto inoltre che:

- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- l'importo relativo alle **spese di istruttoria**, pari a **euro 87,00**, è stato versato dal richiedente;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di **€ 720,43**;
- **il deposito cauzionale**, già versato dal titolare in data 19/07/2012 nell'importo di **€ 681,14**, deve essere **aggiornato** rispetto al canone 2016, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di **€ 39,29**;
- la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01.

DETERMINA

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di assentire il cambio di titolarità da BEROSI GIORGIO a ISOLA ENERGIA srl;
- b) di riconoscere alla **Società ISOLA ENERGIA S.R.L. - C.F./P. IVA 02712700349**, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica dal fiume Taro in Comune di **Compiano (PR) località Isola ad uso idroelettrico già concessa con determinazione** n. 9278 del del 12/07/2012 a BEROSI GIORGIO
- c) di stabilire che il prelievo è esercitato **con una portata media di 1,605 m³/s (1.605 l/s) e massima di 2,71 m³/s (2.710 l/s) per produrre, con un salto di 3,2 m, la potenza nominale di 50,38 kW**;
- d) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;
- e) Di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- f) di dare atto che:
 - il **canone** di concessione relativo all'annualità **2016** è pari a **euro € 720,43** ed è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R. e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - l'aggiornamento del **deposito cauzionale** calcolato in **€ 39,29** è stato versato, **per un totale a titolo di cauzione di € 720,43**, pari al canone 2016;
 - di assegnare il **termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare** ed il ritiro dell'atto;
 - l'importo relativo alle **spese di istruttoria**, pari a **€ 87,00**, è stato versato dal richiedente;
- g) di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- h) di dare atto inoltre che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- i) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva

2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- j) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. per estratto del presente atto;
- k) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- l) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- m) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Giuseppe Bagni
(originale firmato digitalmente)

Arpae
Agenzia per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia
della Regione Emilia Romagna
Direzione Tecnica – Area Coordinamento Rilascio Concessioni

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Taro ad uso idroelettrico nel Comune di Compiano (PR) loc. Isola, rilasciato alla Società **ISOLA ENERGIA S.R.L. C.F./P. - IVA 02712700349**, con sede in Via San Domenico n. 2, 43043 - BORGIO VAL DI TARO - (PR).

Art. 1 Quantità di acqua da derivare, modalità di esercizio e destinazione d'uso

Il prelievo di risorsa idrica per uso idroelettrico è stabilito nella **portata media di 1,605 m³/s (1.605 l/s) e massima di 2,71 m³/s (2.710 l/s) per produrre, con un salto di 3,2 m, la potenza nominale media 50,38 kW.**

Art. 2 Descrizione delle opere di presa e loro ubicazione

L'opera di presa dal fiume Taro è ubicata nel comune di Compiano (PR), località Isola rispettivamente su terreno censito al NCT del suddetto comune al foglio 37, mappale 158-159 alle seguenti coordinate ED50 – UTM 32 :

PRESA: X= 552.014; Y= 4.927.073, **RESTITUZIONE:** X= 552.336 ; Y= 4.927.206

Il prelievo avviene dal Torrente Taro mediante il canale di adduzione esistente. La localizzazione e la descrizione della derivazione risultano dalle tavole e dai disegni agli atti.

Art. 3 Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2035**.

3.2 E' facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Art. 4 Rinnovo della concessione

Il concessionario, qualora abbia interesse a proseguire il prelievo, deve **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Art. 5 Canone della concessione

5.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale dovuto per anno solare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento. Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate all' art. 8 della L.R. 2/2015. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.2 La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

5.3 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

Art. 6 Deposito cauzionale

6.1 Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999.

6.2 Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito, salvo quanto previsto al punto seguente.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza) e per il danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 7 Obblighi e condizioni cui è assoggettata la derivazione

7.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.2 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente. L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa.

7.3 Rispetto DMV - Il concessionario è obbligato a garantire costantemente il rispetto della seguente soglia relativa al deflusso minimo vitale immediatamente a valle del punto di presa sul fiume Taro **pari a 1,903 m³/s (1.903 l/s).**

Qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto alle soglie sopraindicate il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

7.4 Dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi. Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e

Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed ArpaE- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

7.5 Stato delle opere - Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde senza nullaosta dell'autorità preposta. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25-07-1904 n° 523. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Qualora durante il periodo di vigenza della concessione, così come fissato dal presente atto, la competente autorità idraulica rilevi che le opere di derivazione e quelle accessorie realizzate nel pubblico demanio arrecano pregiudizio alla dinamica fluviale del corpo idrico interessato dal prelievo ovvero modifiche non prevedibili della morfologia e dell'idraulica del medesimo, il concessionario è tenuto a realizzare, a sua cura e spese, tutte le opere e/o disposizioni che la medesima autorità vorrà indicare come necessarie per il ripristino delle condizioni di regolare efficienza ed officiosità idraulica, ivi compresa la revoca della concessione ai fini della occupazione delle aree demaniali.

Per tutti i lavori da eseguire in alveo e nelle sue pertinenze, il concessionario è tenuto a darne congruo preavviso a questa Agenzia ed alla Autorità Idraulica competente, al fine di poter eseguire i controlli di competenza.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed in indenne questa Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta od indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di tutto quanto forma oggetto della presente concessione.

7.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente o competente in materia il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime

idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

7.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

7.9 Utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico aree – Entro sei mesi (6 mesi) dal ritiro del presente rinnovo, il concessionario è tenuto a presentare adeguamento dei documenti progettuali attualmente agli atti, al fine di consentire una puntuale definizione – conforme alla vigente normativa - di tutti i vari aspetti progettuali finalizzati all'utenza.

Qualora si accerti l'utilizzo di sedime demaniale, si provvederà con specifico atto a riconoscere questo utilizzo, insieme agli oneri dovuti per l'occupazione dei beni appartenenti al demanio aree.

7.10 Verifica di Congruità – In ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della suddetta direttiva europea, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

7.11 Osservanza di leggi e regolamenti - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto, _____, rappresentante legale della **ISOLA ENERGIA S.R.L. C.F./P. - IVA 02712700349**, presa visione in data _____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.